



COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 49
Data di emissione 11-12-2017
Data di registrazione 11-12-2017

COPIA

Oggetto :

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE
DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE -
PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la Determinazione dell'U.T.C. n. 8 del 11/03/2014, con la quale è stato affidato l'incarico di manutenzione ed assicurazione dell'ascensore installato presso la sede comunale di Via Garibaldi, per il triennio 13/03/2014 – 13/03/2017, comprensivo del servizio assistenza 24 ore su 24;
- la Determinazione dell'U.T.C. n. 55 del 31/12/2016, con la quale è stato affidato l'incarico di manutenzione ed assicurazione dell'ascensore installato presso la sede comunale di Via Garibaldi, per il periodo 14/03/2017 – 31/12/2017, comprensivo del servizio assistenza 24 ore su 24;
- Lo schema di contratto allegato alla determinazione U.T.C. n. 8/14;

RILEVATA la necessità di prorogare detto incarico per il periodo genn/dic 2018, stante l'obbligatorietà, ai fini dell'utilizzo dell'impianto medesimo, della nomina di una ditta in possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- a mezzo proroga dell'attuale incarico, alle medesime modalità di espletamento nonché alle stesse condizioni economiche;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., atteso che il responsabile del servizio ha facoltà di procedere all'affidamento diretto per importi fino ad €

40.000;

CONSIDERATO che la ditta attualmente incaricata dell'espletamento del servizio in parola, "L.V. Ascensori s.a.s. di Verdecchia Massimo e C.", con sede in Porto San Giorgio (FM), Via Giovanni XXIII n. 39, P. IVA: 01889680441, espleta l'incarico al prezzo mensile di € 73,00 oltre ad IVA come per legge, comprensivo del servizio assistenza 24 ore su 24;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come modificato dall'art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 07/07/2012 (c.d. spending review) dispone: *"dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (omissis)";*
- Che il citato art. 1, comma 449, l. 296/2006 prevede: *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (...omissis)...";*

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco Prot. n. 5 in data 28/12/2010 con cui la sottoscritta venne nominata Responsabile dell'Area in questione

DATO ATTO CHE:

- Per gli importi di che trattasi non è necessario ricorrere all'affidamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificata dall'art. 1, comma 502 della Legge 208/2015;
- Dato atto, altresì, che non sono attive Convenzioni/AQ Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/99 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Visto il vigente regolamento per l'esecuzione di lavori e fornitura di beni e servizi in economia,

approvato con atto di CC. n. 11 del 20/05/2010, Art. 5, lett. B);

D E T E R M I N A

- DI RINNOVARE lo schema di contratto proposto dalla Ditta L.V. Ascensori S.a.s. di Verdecchia Massimo e C., con sede in Porto San Giorgio (FM) via Giovanni XXIII, n. 39, che per il servizio di controllo con assistenza 24 ore su 24 dell'impianto ascensore presso il palazzo comunale, al prezzo mensile di € 73,00 + Iva per il periodo genn/dic 2018;
- DI INCARICARE la citata ditta L.V. Ascensori S.a.s. di Verdecchia Massimo e C., con sede in Porto San Giorgio (FM) via Giovanni XXIII, n. 39, del servizio di "ispezione periodica e manutenzione con servizio di assistenza entro 24 ore su 24" dell'impianto ascensore istallato presso l'edificio Comunale, per il periodo genn/dic 2018 al prezzo complessivo di € 876,00 + IVA 22% come per legge;
- DI IMPEGNARE a favore della Ditta "L.V. Ascensori S.a.s. di Verdecchia Massimo e C., con sede in Porto San Giorgio (FM) via Giovanni XXIII, n. 39, la somma complessiva di € 1.068,72 IVA compresa, al cap. n. 82/4, che offre la sufficiente disponibilità;
- DARE ATTO inoltre che detta spesa deve intendersi come "tassativamente regolata dalla legge" e pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 2° del D. Lgs. 267/2000. Si applica altresì l'articolo citato, comma 2°, dal momento che la spesa riguarda operazioni necessarie atte ad evitare che vengano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- DI DARE ATTO:
 - che la liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.
 - che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2018	MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	82- 4	8-	1.068,72

Osservazioni:

11-12-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16-01-2020 al 31-01-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 16-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI